

Determinazione 10 gennaio 2001, n.2

Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni

Considerato in fatto

Sono pervenuti a questa Autorità numerosi quesiti riguardanti la corretta interpretazione della Determinazione n.37/2000 sugli oneri di sicurezza.

In particolare, si rappresentano le seguenti questioni maggiormente ricorrenti:

1. le modalità con cui è possibile effettuare la stima delle spese complessive di sicurezza di cui alla citata determinazione;
2. se nella stima dei costi di sicurezza debbono essere incluse le voci dell'utile d'impresa e dell'IVA.

Considerato in diritto relativamente ai punti:

1. La determinazione n.37/2000 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, è finalizzata principalmente al calcolo dell'incidenza del costo della mano d'opera per ognuna delle categorie generali e specializzate di cui si compone l'intervento. Tale calcolo risulta di estrema utilità per valutare la congruità delle offerte. Infatti, mentre sono facilmente determinabili i prezzi unitari dei materiali, dei noli e dei trasporti, il costo della mano d'opera è legato alla produttività che, tuttavia, non può essere oggetto di forti variazioni da offerta a offerta.

Nel calcolare l'incidenza del costo della mano d'opera, è necessario anche determinare gli oneri legati alla sicurezza.

La menzionata determinazione illustra un modo per il calcolo del costo della mano d'opera.

E' previsto lo scorporo dal prezzo indicato nei prezziari ufficiali dell'ammontare dell'utile, delle spese generali e degli oneri della sicurezza. Questi sono determinati sulla base di una percentuale calcolata come rapporto tra la stima complessiva delle spese di sicurezza, indicate con SCS, ed il costo complessivo indicato con C. La stima complessiva delle spese di sicurezza si compone di due parti, una parte compresa nel prezzo unitario delle singole lavorazioni [Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n.145, art.5, comma 1, lett. i)] ed una parte di spese c.d. speciali non incluse nei prezzi [Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n.145, art.5, comma 1, lett. a)]. La loro somma rappresenta il costo della sicurezza non soggetto a ribasso. Sia la parte degli oneri di sicurezza inclusa nei prezzi che quella afferente agli oneri c.d. speciali (la presenza in cantiere dell'ambulanza e del medico, le riunioni mensili degli operai, ecc.) deve essere determinata dal progettista. Nel caso degli oneri inclusi nei prezzi, il progettista determina analiticamente la quota di detti oneri. Nel caso di oneri c.d. speciali, il progettista procede ad un computo metrico degli stessi. La somma degli oneri di sicurezza "speciali" e di quelli inclusi nei prezzi, porta alla determinazione delle spese complessive della sicurezza SCS e, di conseguenza, anche di IS (incidenza media della sicurezza).

Indicando con:

Si = spese della sicurezza per la lavorazione i-esima;

SSS = spese speciali della sicurezza [Decreto Ministero lavori pubblici n.145/2000, art.5, comma 1, lett. a)];

SRPi = spese unitarie per la sicurezza incluse nel prezzo della lavorazione i-esima [Decreto Ministero lavori pubblici n.145/2000, art.5, comma 1, lett. i)];

SCS = spese complessive della sicurezza;

IS = incidenza media della sicurezza;

Pi = prezzo unitario indicato nel prezziario per la lavorazione i-esima;

Qi = quantità della lavorazione i-esima che concorre alla definizione dell'intervento;

C = costo di costruzione data dalla somma dei prezzi moltiplicati per le quantità);

Ui = utile unitario per la lavorazione i-esima;

SGi = spese unitarie generali per la lavorazione i-esima;

Mi = costo unitario dei materiali per la lavorazione i-esima;

Ni = costo unitario dei noli per la lavorazione i-esima;

Ti = costo unitario dei trasporti per la lavorazione i-esima.

Si procede per la determinazione di IS e di Si nel seguente modo:

1. SRPi = determinato tramite un computo effettuato sui prezzi delle singole lavorazioni

2. SSS = determinato tramite un computo metrico degli oneri della sicurezza c.d. speciali;

3. $SCS = (i (SRPi * Qi) + SSS$

4. $IS = SCS / C$

5. $Si = (Pi - Ui - SGi) - [(Pi - Ui - SGi)/(1+IS)]$

2. Le voci dell'IVA e degli utili non rientrano nella stima delle spese complessive della sicurezza. In particolare,

essendo tali spese non soggette a ribasso, non avrebbe senso assoggettare alla stessa disciplina anche la parte di utili che invece può costituire un elemento di concorrenza tra diversi esecutori.

In base a quanto sopra considerato, delibera:

1. la determinazione dell'Autorità n. 37/2000, che prevede l'impiego dell'incidenza media della sicurezza IS, deve essere interpretata nel senso che per determinare IS occorre:

determinare la parte degli oneri direttamente ricavabili dal prezzario ufficiale e dalle relative quantità previste in progetto;

determinare con computo metrico la parte degli oneri di sicurezza c.d. speciali;

sommare gli oneri di sicurezza ricavabili dal prezzario con quelli speciali;

dividere la suddetta somma per il costo di costruzione dell'intervento al fine di ottenere l'incidenza media della sicurezza

2. gli oneri della sicurezza esposti nei bandi di gara non sono comprensivi né di IVA né degli utili;

3. le indicazioni esposte possono applicarsi fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31 della legge 109/94 e successive modificazioni.